

**"Modifiche alla legge regionale 88/1998 in attuazione della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)"**

## SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 88/1998

Art. 2 - Sostituzione all'articolo 20 della l.r. 88/1998

Art. 3 - Sostituzione all'articolo 21 della l.r. 88/1998

Art. 4 - Modifiche all'articolo 22 della l.r.88/1998

Art. 5 - Modifiche all'articolo 23 della l.r.88/1998

Art. 6 - Modifiche all'articolo 24 della l.r.88/1998

Art. 7 - Modifica alla rubrica dell'articolo 25 della l.r. 88/1998

Art. 8 - Modifiche all'articolo 26 della l.r.88/1998

Art. 9 - Modifiche all'articolo 27 della l.r.88/1998

Art. 10 - Abrogazioni.

Art. 11 - Entrata in vigore

## PREAMBOLO

### Il Consiglio regionale

Visto l'art.117, commi 2 e 3, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l) dello Statuto della Regione Toscana;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n.22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)

Considerato quanto segue:

1. A seguito del riordino delle funzioni provinciali disciplinato dalla legge regionale 3 marzo 2015, n.22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi

regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014, si rende necessario adeguare al nuovo assetto delle competenze, oltre alla normativa di settore, anche la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) .

2 . In particolare occorre:

- a) sostituire l'articolo 17 ed abrogare l'articolo 33 della l.r 88/1998, che disciplinano il riparto di competenze in materia di protezione della fauna e della flora, parchi e aree protette, in attuazione del trasferimento alla Regione delle relative funzioni provinciali ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera d), punto 6bis) della l.r. 22/2015
- b) modificare l'articolo 20 della l.r 88/1998 che disciplina il riparto competenze in materia di inquinamento delle acque, in attuazione del trasferimento alla Regione delle relative funzioni provinciali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 5 della l.r. 22/2015;
- c) modificare l'articolo 21 della l.r 88/1998 che disciplina il riparto di competenze in materia di qualità dell'aria e inquinamento atmosferico, in attuazione del trasferimento alla Regione delle relative funzioni provinciali ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera d), punto 3) della l.r. 22/2015 della l.r. 22/2015 ;

3. la l.r. 88/98 contiene inoltre disposizioni in materia di viabilità e sulle vie navigabili di interesse regionale e locale che attribuiscono alle province competenze oggetto di riordino;

4. è quindi necessario modificare, gli articoli della l.r. 88/98 relativi alla viabilità regionale con la disciplina delle nuove funzioni attribuite alla regione mantenendo in particolare, per la viabilità regionale, la competenza delle province in relazione alle attività di manutenzione e la delega delle funzioni attribuite agli enti proprietari delle strade dalla legislazione vigente; Con riferimento ai commi 3 e 3 bis si fa presente che gli stessi sono oggetto di modifica con la proposta di legge n.46 recante "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016.", in particolare all'articolo 8 della medesima proposta. Le modifiche introdotte con la legge di stabilità sono volte a specificare che i proventi derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, sono destinati alla manutenzione e pronto intervento sulle strade regionali per una somma massima di 500,000,00 euro; condizionando anche il reimpiego non utilizzato nell'anno corrente all'approvazione regionale sulla proposta di utilizzazione. In ultima analisi la Regione Toscana si riserva di riacquisire le risorse programmate e non utilizzate.

5. è necessario inoltre modificare gli articoli della l.r. 88/98 relativi alla alle vie navigabili di interesse regionale e locale con la disciplina delle nuove funzioni attribuite alla regione e ai comuni e abrogare l'articolo 27 bis che attribuisce alle province le competenze in materia;

approva la presente legge

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 88/1998

1. L'articolo 17 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e

disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) è sostituito dal seguente:

“Art. 17 - Protezione della fauna e della flora ed aree naturali protette .

1. Nella materie “protezione della fauna e flora” e “parchi e riserve naturali” di cui, rispettivamente, agli articoli 68 e seguenti e 77 e seguenti del decreto, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, la Regione esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia, ed in particolare:

a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;

b) le funzioni di cui alla L. 6 dicembre 1991, n. 394 ( Legge quadro sulle aree protette) e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna).

2. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni amministrative in materia di commercializzazione e detenzione di fauna selvatica, nonché quelle già esercitate dal Corpo forestale dello Stato. Nei territori dei parchi regionali dette funzioni sono esercitate dagli enti parco.

#### Art .2

#### Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 88/1998

1. L'articolo 20 della l.r. 88/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 20 - Inquinamento delle acque.

1. Nella materia "inquinamento delle acque" di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto, la Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia, ed in particolare:

a) le funzioni amministrative e di pianificazione attribuite alle regioni dalla parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e relativi decreti attuativi, ivi comprese le autorizzazioni di cui all' articolo 109 del medesimo decreto, anche relativamente agli interventi di cui all'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale.);

b) le funzioni in materia di qualità delle acque di balneazione attribuite alle regioni dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 (Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE.);

c) le funzioni in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano attribuite alle regioni dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.)”

2. In materia di gestione degli invasi la Regione svolge:

a) le funzioni di cui all'articolo 114, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme

in materia ambientale), come disciplinate dal decreto ministeriale 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione dei progetti di gestione degli invasi, ai sensi dell' articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo);

b) le ulteriori funzioni di cui all' articolo 4 del d.m. 30 giugno 2004.

3. La Giunta regionale approva, ai sensi dell' articolo 1, comma 2 del d.m. 30 giugno 2004, con propria deliberazione, disposizioni tecniche per gli sbarramenti non soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), indicando criteri che tengano conto, oltre che degli usi e delle dimensioni, della eventuale relazione con le aree soggette a tutela e dei siti di importanza regionale.

### Art. 3

#### Sostituzione dell' articolo 21 della l.r. 88/1998

1.L'articolo 21 della l.r. 88/1998 è sostituito dal seguente:

“21 – Inquinamento atmosferico

1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita altresì tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela della qualità dell'aria non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia.”

### Art. 4

#### Modifiche all'articolo 22 della l.r.88/1998

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 88/1998 è inserita la seguente:

“a bis) la progettazione e la costruzione delle opere relative alle strade regionali, programmate dalla Regione e indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 4 novembre 2011, n.55 (Istituzione del Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM). Modifiche alla L.R. n. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla L.R. n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla L.R. n. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla L.R. n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);”.

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r.88/1998 è sostituita dalla seguente: “b) il coordinamento delle funzioni attribuite alle province, relativamente alle strade regionali;”.

### Art. 5

#### Modifiche all'articolo 23 della l.r.88/1998

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r.88/1998 è sostituita dalla seguente: “a) la manutenzione delle strade regionali;”.

2. Il comma 2 dell'articolo 23 della l.r.88/1998 è abrogato.

#### Art. 6

##### Modifiche all'articolo 24 della l.r.88/1998

1. All'inizio del comma 1 bis dell'articolo 24 della l.r.88/1998, prima delle parole “La Giunta regionale” sono inserite le seguenti parole:

“ In coerenza con l'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),”.

2. Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r.88/1998 è sostituito dal seguente:

“2. Quando, per la predisposizione e l'approvazione dei progetti definitivi relativi alla costruzione di nuove strade regionali, o di interventi sulla viabilità regionale la Regione procede mediante accordo di programma ai sensi degli articoli 34 bis e seguenti della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.), l'approvazione di tale accordo, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. “.

#### Art. 7

##### Modifica alla rubrica dell'articolo 25 della l.r.88/1998

1. Nella rubrica dell'articolo 25 della l.r.88/1998 le parole "Riparto di competenze" sono soppresse.

#### Art. 8

##### Modifiche all'articolo 26 della l.r.88/1998

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r.88/1998, sono inserite le seguenti:

“a bis) la progettazione, costruzione, manutenzione delle vie navigabili di interesse regionale;

a ter) la vigilanza e controllo della funzionalità e della circolazione dei natanti;

a quater) l' ispettorato di porto;

a quinquies) l'individuazione, su proposta dei comuni, delle vie fluviali e dei laghi di interesse locale ai fini della navigabilità;

a sexsies) le funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Pisa-Livorno denominato “Navicelli” nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Livorno; ”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della l.r.88/1998 è inserito il seguente:

"1bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 lettera a sexies) la Regione promuove forme di collaborazione con l'Autorità Portuale di Livorno.

## Art. 9

### Modifiche all'articolo 27 della l.r.88/1998

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 della l.r.88/1998, è inserito il seguente:

“3 bis Sono attribuite ai comuni le funzioni relative alla progettazione, costruzione e manutenzione delle vie navigabili di interesse locale.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 27 della l.r.88/1998, dopo le parole “Canale Navicelli” sono inserite le seguenti: “e sul tratto dell’Arno dalla Città di Pisa alla foce”.

## Art. 10

### Abrogazioni

1. L'articolo 27 bis della l.r. 88/1998 è abrogato.

2.L'articolo 33 della l.r.88/1998 è abrogato.

## Art.11

### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.